



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Reparto Tecnico/Amministrativo
Servizio Tecnico Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

ORDINANZA

(vds. numero di registrazione in intestazione)

Primo aggiornamento annuale delle tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Genova reso dal concessionario selezionato con la procedura di cui alla Circolare n. 11/2019 del MIT

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2024 in data 14/03/2024, *"Prima determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio reso dal concessionario selezionato con la procedura di cui alla Circolare n. 11/2019 del MIT"* e le relative premesse che qui si intendono richiamate;
- VISTO** il Decreto n. 238 del 05 luglio 2022, e gli atti ivi richiamati, con il quale la Capitaneria di Porto di Genova, in qualità di Stazione Appaltante, ha aggiudicato la concessione del servizio di rimorchio nella rada e nel Porto di Genova per la durata di 15 (quindici) anni (CIG: 9033521959), in favore della Società "Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l." (C.F./P.IVA: 02850020104), con sede legale in Genova, Via Ponte Reale, n.5, al costo annuale offerto in gara pari ad Euro 26.324.083,00 (Euro ventiseimilioni trecentoventiquattromila ottantatre virgola zerozero);
- VISTO** il Decreto delle Direzione Marittima della Liguria n. 263 in data 15/06/2023, con il quale è stato approvato l'atto di concessione in data 22.03.2023 - Registro delle Concessioni n°01/2023 e Repertorio degli atti n° 01/2023 - registrato in data 18.04.2023 all'Agenzia delle Entrate di Genova al n° 3480 - serie 1^, che è stato ammesso alla registrazione in data 12.07.2023 al n. 70 da parte della Corte dei conti - Sezione Controllo Liguria;
- VISTA** la nota in data 04/04/2025, assunta al prot. 49509 in data 07/04/2025, con cui la Società Rimorchiatori Riuniti porto di Genova Srl ha comunicato il costo dei consumi e lubrificanti (CCL) sostenuti;
- VISTO** il foglio prot. 21321 in data 09/04/2025, *Porto di Genova – Servizio di rimorchio – Aggiornamento annuale delle tariffe – Comunicazione* ed i relativi allegati, con cui questa Autorità Marittima nell'ambito dell'istruttoria d'ufficio di aggiornamento annuale delle tariffe ha comunicato alle associazioni di categoria la determinazione del coefficiente di variazione percentuale pari allo +3,23%, a seguito dello sviluppo della formula di aggiornamento tariffario indicato nella Circolare n. 11/2019 del MIT e

s.m.i.;

- VISTA** la Circolare n. 11/2019 del 19.03.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *“Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento dal nuovo Codice dei Contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.i.”*;
- VISTA** la Circolare prot. 17566 in data 08 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *“Determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio, Circolare n. 11 del 19.3.2019”*;
- VISTI** gli artt. 101 e 1173 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO** l’articolo 14, comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni,
- VISTA** la propria ordinanza n° 25/2020 in data 7 febbraio 2020;
- VISTA** la propria ordinanza n° 103/2021 in data 28 maggio 2021;

DETERMINA

le nuove tariffe per il servizio di rimorchio, che entrano in vigore dalla a decorrere dal giorno 18/04/2025.

ORDINA

Articolo 1

(Parametro di riferimento per la determinazione delle tariffe)

1. Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
2. Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato:

$$GT = K1 \cdot V$$

dove:

$$V = 2,832 \text{ VLT};$$

$$K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$$

VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli di stazza nazionale.

3. Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dei dati in essa ricompresi, si farà riferimento alla seguente formula elaborate dall'IMO nella circolare n. 653/94:

$$GT = VE \cdot a$$

dove:

$$VE = L \cdot B \cdot H;$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = larghezza massima fuori ossatura, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestato dai documenti a bordo della nave,

a = **F (VE)** da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	valore di VE	valore di a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

4. Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla tabella allegata al dispaccio ministeriale n. 5203508 in data 05/07/1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo seguente) con quelli risultanti dal sistema "VAL" e commisurare la tariffa del servizio al valore che risulti più elevato tra i due.

Articolo 2

(correzione del valore di stazza)

1. Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui all'articolo precedente) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

#	Tipologia	Coefficiente
1	Traghetti passeggeri (<i>passenger Ro-Ro Cargo Ferries</i>)	0,69
2	Traghetti merci (<i>Ro-Ro Cargo General Cargo - Ro-Ro Cargo Container Ship Ro-Ro Cargo Ferries - Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers</i>)	0,85

Articolo 3

(tariffe base - decorrenza e validità)

1. Sono approvate e rese esecutive a partire dalle ore 00:01 del 18/04/2025, le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata, in uscita e di quelle che eseguono movimenti nel porto di Genova.

2. Le tariffe base per ciascun rimorchiatore impegnato sono le seguenti:

ZONA A	Bacino commerciale (da Punta Vagno a Banchina ex Italsider inclusa), Bacino di Prà, approdi di Genova Sestri Ponente				
#	G.T. (nave)		G.T. (nave)		Euro
a)			fino a	3000	530,01
b)	da	3001	a	6000	695,62
c)	da	6001	a	8000	846,67
d)	da	8001	a	10000	1094,49
e)	da	10001	a	13000	1303,43
f)	da	13001	a	16000	1532,08
g)	da	16001	a	20000	1691,38
h)	da	20001	a	30000	1760,71
i)	da	30001	a	40000	1897,87
j)	da	40001	a	50000	2027,19
k)	da	50001	a	60000	2122,10
l)	da	60001	a	70000	2215,50
m)	da	70001	a	80000	2308,91
n)	da	80001	a	90000	2402,30
o)	da	90001	a	100000	2495,65
p)	da	100001	a	110000	2589,14
q)	da	110001	a	120000	2682,56
r)	da	120001	a	130000	2775,97
s)	da	130001	a	140000	2869,39
t)	da	140001	a	150000	2962,79
oltre 150000 G.T., 93,40 € in più per ogni 10.000 tonnellate o frazione.					
Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora si applicano: 1) per la seconda ora il 30% della tariffa base; 2) per ogni ora successiva il 50% della tariffa base.					

ZONA B	Porto petroli di Multedo - Ormeggi Isola				
#	G.T. (nave)		G.T. (nave)		Euro
a)			fino a	3000	796,51
b)	da	3001	a	6000	1042,36
c)	da	6001	a	8000	1269,52
d)	da	8001	a	10000	1640,24
e)	da	10001	a	13000	1954,93
f)	da	13001	a	16000	2298,13
g)	da	16001	a	20000	2538,05
h)	da	20001	a	30000	3073,00
i)	da	30001	a	40000	3301,42
j)	da	40001	a	50000	3532,23
k)	da	50001	a	60000	3771,18
l)	da	60001	a	70000	3890,68
m)	da	70001	a	80000	4000,32
n)	da	80001	a	90000	4118,83
o)	da	90001	a	100000	4239,28
p)	da	100001	a	110000	4355,33
q)	da	110001	a	120000	4475,05
r)	da	120001	a	130000	4590,83
s)	da	130001	a	140000	4708,35
t)	da	140001	a	150000	4826,36
u)	da	150001	a	160000	4935,02
oltre 160000 G.T., 151,44 € in più per ogni 10.000 tonnellate o frazione.					
Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora e mezza dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora e mezza si applicano: a) per la seconda ora il 30% della tariffa base, b) per ogni ora successiva il 50% della tariffa base.					

Articolo 4

(altri servizi e relative tariffe)

1. Per forniture di vapore per salpare le ancore o per l'ormeggio:

a) tariffa corrispondente a quella di cui all'art. 3.

2. Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata per il rimorchio normale, ma senza compenso per macchina ferma.

3. L'assistenza alle navi per esigenze di sicurezza, sia quando ordinata dall'Autorità Marittima, che a richiesta degli interessati, sarà compensata come segue:

a) ASSISTENZA CON CAVO

- i. navi fino a 8.000 G.T.: 334,83 € per ogni ora diurna normale;
- ii. navi oltre 8.000 G.T.: 417,91 € per ogni ora diurna normale;
- iii. per navi ormeggiate alla piattaforma con rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.000 cavalli è dovuto un importo forfettario onnicomprensivo di 590,99 € per ogni ora e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza;
- iv. quando si rende necessario l'impiego di un secondo rimorchiatore in aggiunta al primo normalmente adibito all'assistenza di tali navi, è dovuto un importo di 586,56 € per ogni ora diurna normale con l'applicazione, quando previsto, delle maggiorazioni di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

b) ASSISTENZA SENZA CAVO

- i. navi fino a 8.000 G.T.: 213,38 € per ogni ora diurna normale;
- ii. navi oltre 8.000 G.T.: 286,16 € per ogni ora diurna normale;

4. Per i trasferimenti dagli approdi del Porto Petroli di Genova Miltedo e dell'ex Italsider a quelli del porto di Genova senza scali, saranno applicati:

a) a navi "con macchina"

- i. per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;
- ii. per l'entrata a Genova sconto del 40% sulla tariffa normale.

b) a navi "senza macchina":

- i. per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni: per il rimorchio fuori porto tariffa base maggiorata del 100%;
- ii. per l'entrata a Genova tariffa base.

5. La richiesta di prestazione di rimorchio, a manovre iniziate, da parte del Comando nave, per unità di stazza lorda superiore alle 3000 G.T., successive ai tempi ordinari di cui all'art. 3, comma 3 del *"Regolamento per l'esercizio del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Genova"*, comporta una prestazione "eccedente quella normale di rimorchio" per la quale è previsto un compenso straordinario pari a € 670,16 per ogni rimorchiatore successivamente impiegato, oltre alla tariffa corrispondente per la prestazione ordinaria ed eventuali maggiorazioni se previste.

6. Il compenso straordinario sopra menzionato non trova applicazione se la richiesta di prestazione oltre gli ordinari tempi è determinata da cause che involgono l'emergenza nave in fase di manovra.

Articolo 5 (supplementi)

1. Le tariffe contemplate nella presente ordinanza saranno aumentate:

- a) del 60% per i servizi effettuati tra le ore 20:00 e le ore 05:00 dei giorni feriali e per quelli effettuati dalle ore 05:00 alle ore 20:00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
- b) del 100% per i servizi effettuati tra le ore 20:00 e le ore 05:00 del giorno successivo nei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
- c) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05:00 e le ore 20:00 delle giornate di sabato che non coincidono con le giornate festive;
- d) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05:00 e le ore 08:00 e tra le ore 17:00 e le ore 20:00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, che non sia dichiarato festivo;
- e) per mancata prestazione dei rimorchiatori già disponibili sottobordo dipendente da "fatto della nave", si applica il 50% della tariffa relative.

2. Per il rimorchio di navi con macchina spenta la tariffa è aumentata del 30%. Sono esenti da questo aumento le navi fino a 1.000 G.T. .

Articolo 6 (riduzioni)

1. Alle navi che effettuino movimenti da un ormeggio all'altro nel porto allo scopo di completare le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri in arrivo o partenza, e sempre che tali movimenti siano effettuati dalle ore 05:00 alle ore 20:00, la tariffa base sia feriale che festiva è ridotta del 40%.

2. La tariffa sia feriale che festiva è ridotta del 5% per le navi che effettuino i sotto indicati movimenti dalle ore 05:00 alle ore 20:00;

- a) movimenti di navi tra un ormeggio del porto ed i bacini di carenaggio (entrata in bacino);
- b) movimenti di navi dai bacini di carenaggio ad un ormeggio del porto (uscita bacino);
- c) movimenti di navi tra un ormeggio operativo ed un altro per eseguire esclusivamente lavori di riparazione navale o degassificazione.

3. Non si applicano riduzioni per i seguenti movimenti:

- a) delle navi che prendono o lasciano posti di attesa;
- b) delle navi che passano in disarmo o demolizione;
- c) delle navi che eseguono giri di bussola;
- d) delle navi che nell'approdo in corso non hanno usufruito di almeno un servizio di rimorchio;
- e) delle navi che debbono rifornirsi di combustibile alle apposite calate.

4. Per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare, o comunque in servizio per conto dello Stato, le tariffe sono applicate con riduzione del 50%.

Articolo 7

(maggiorazione per ritardato pagamento)

1. Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente ordinanza, qualora non siano saldate entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'addebito, a carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per il ritardato pagamento da computarsi nella misura dell'1,50% con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.

Articolo 8

(modalità di fatturazione)

1. Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, dovranno essere corredate dal modulo "conferma dei servizi eseguiti" inviato nelle circostanze dell'esecuzione della prestazione per via telematica al raccomandatario della nave e potranno essere sottoposte, eventualmente, al "visto di conformità" dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Genova.

Articolo 9

(parità di trattamento dell'utenza)

1. In ogni caso la Società concessionaria è tenuta ad applicare, per l'esercizio dei servizi, tariffe non superiori a quelle sopra determinate dall'Autorità Marittima assicurando, altresì, la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni.

Articolo 10

(disposizioni finali)

1. La presente ordinanza, che entra in vigore secondo le indicazioni di cui all'art. 3, abroga da tale data, sostituendola, l'Ordinanza n° 36 in data 14 marzo 2024 di questa Capitaneria di Porto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina [Ordinanze](#) del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Genova, *(vedasi data di registrazione in intestazione)*.

IL COMANDANTE

**Ammiraglio Ispettore Capo (CP) ris. trat. Pil.
Piero PELLIZZARI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
